



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 6 marzo 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midenà	Consigliere
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario - <i>Relatore</i>

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2022;

VISTA la deliberazione n. 11/2024/INPR con la quale la Sezione ha redatto la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

VISTA la nota del Magistrato istruttore con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della predetta relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2022;

VISTI i chiarimenti fatti pervenire dal Sindaco e dall'Organo di revisione;

VISTA l'ordinanza n. 6 del 6 marzo 2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott.ssa Antonella Romanelli;

FATTO

In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), sono stati analizzati i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 del Comune di Colobraro (MT).

Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento - da adottarsi ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL - di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n. 1076 dell'11/09/2024, questa Sezione Regionale di Controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso dall'analisi effettuata

richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Con nota prot. n. 4882 del 26/09/2024, acquisita in pari data al prot. cdc n. 1126, il Comune di Colobraro ha chiesto una proroga.

Con nota prot. cdc n. 1133 del 27/09/2024, il Magistrato Istruttore ha concesso una proroga per il riscontro assegnando come termine ultimo il giorno 31 ottobre 2024.

Il Comune di Colobraro e l'Organo di revisione, con nota prot. n. 5541 del 29/10/2024, trasmessa a mezzo dell'applicativo Con.Te. ed acquisita al protocollo di questa Sezione in pari data al n. 1302, hanno fornito la documentazione ed i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la L. 5 giugno 2003, n. 131 (recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3») ha introdotto forme di controllo da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali.

L'art. 1, comma 166 della L. n. 266/2005 prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto

comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma 1).

Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (comma 2).

Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento da parte della Sezione Regionale di Controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora gli enti non provvedano alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione Regionale di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali venga accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

Alla Corte dei conti è, pertanto, attribuito il controllo dell'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica dovendo valutare la sussistenza degli equilibri non solo in via statica con riferimento all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione nel tempo.

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. Corte cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire *"(...) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (...) [nonché] il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa"* (cfr. Corte cost. sent. n. 18/2019).

Qualora le irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale non fossero così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, tale funzione di controllo consente di segnalare agli Enti anche queste criticità, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate.

Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando, tuttavia, che l'esame della Corte dei conti è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. Tardiva approvazione del rendiconto

L'art. 227, comma 2, del TUEL fissa il termine del 30 aprile per l'approvazione dei rendiconti degli enti locali.

Con la nota istruttoria la Sezione ha evidenziato la tardiva approvazione del rendiconto da parte del Comune di Colobrarò, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 16/05/2023, oltre, quindi, il termine suddetto.

Sul punto, si rammenta che il rendiconto costituisce un atto fondamentale nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente, tanto che, ai sensi dell'art. 227, comma 2 bis, del TUEL *"In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141"*. Il ritardo con cui si approva il rendiconto *"costituisce un sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 99/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazione n. 74/2020/PRSP), *"atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva"*

confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni” (cfr. ex multis, Sez. Reg. Contr. Veneto, deliberazione n. 24/2020/PRSE).

L'importanza del rispetto della tempistica stabilita dalla legge per l'approvazione del rendiconto è stata sottolineata anche dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 9 /SEZAUT/2020/INPR secondo cui *“la necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità della gestione. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni di bilancio in corso di gestione”.*

L'approvazione tardiva del rendiconto, pertanto, costituisce un *vulnus* al corretto e regolare ciclo di bilancio, attesa la stretta correlazione tra le poste del bilancio di previsione e i fatti contabili riportati nel rendiconto dell'esercizio precedente.

Sul punto si evidenzia, inoltre, come alla tardiva approvazione del rendiconto, occorsa nel caso di specie, consegua il divieto temporaneo delle assunzioni, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, nella versione *ratione temporis* vigente, secondo cui *“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato*

necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia".

Si è chiesto, pertanto, all'Ente di far conoscere se, nel periodo di ritardo, avesse proceduto a nuove assunzioni e, nell'affermativa, di fornirne il dettaglio.

Con la nota di riscontro l'Ente ha rappresentato quanto segue: *"Il rendiconto 2022 è stato approvato dal C.C. con delibera n. 7 del 16/05/2023 in quanto si sono dovuti rispettare i termini, secondo la normativa vigente, per la messa a disposizione dei documenti ai consiglieri comunali, essendo stato approvato in Giunta Comunale in data 21.04.2023.*

Durante il periodo di ritardo l'Ente si è attenuto alle prescrizioni previste dall'art. 9, comma 1- quinquies, del D.L. n.113/2016:

- *non ha proceduto ad effettuare nuove assunzioni (a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;*
- *non ha stipulato contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della disposizione normativa suindicata".*

Nel prendere atto del riscontro fornito, si sollecita, ad ogni modo, il Comune di Colobraro all'adozione di misure organizzative che consentano il rispetto dei tempi per l'approvazione del rendiconto, al fine di non incorrere nei divieti assunzionali.

2. Fondo anticipazioni di liquidità

In ordine alla composizione del risultato di amministrazione, l'esame congiunto dei dati BDAP, della relazione del Revisore e del questionario ha rivelato una parte disponibile negativa sia nel 2021 (€ - 198.478,86), che nel 2022 (€ - 81.771,49).

In proposito, il Revisore ha riferito nella relazione, pag. 6, che *"... trattasi di disavanzo di amministrazione derivante [da] mancato accantonamento del FAL"* e che *"il risultato di*

amministrazione al 31/12/2022 è migliorato rispetto al disavanzo al 1/1/2022 per un importo pari o superiore al disavanzo applicato al bilancio 2022”, all’uopo allegando il seguente prospetto relativo al piano di rientro, dal quale si evince che l’esercizio di riferimento era il 2021 e che il recupero consisteva in n. 9 rate da € 22.053,20:

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2022	Esercizio di riferimento	Numero rate	Importo rata*	ANALISI DEL DISAVANZO				
				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 ⁽¹⁾ (a)	DISAVANZO 2022 ⁽²⁾ (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2022 (c) = (a) - (b) ⁽³⁾	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2022 ⁽⁴⁾ (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO (e) = (d) - (c) ⁽⁵⁾
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui						0,00		0,00
Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi del d.l. n. 35/2013	2021	9	22.053,20	198.478,86	81.771,49	116.707,37	22.053,20	0,00

Dalla consultazione della BDAP è risultato, invece, che il recupero della quota di disavanzo per € 22.053,20 era iniziato nel 2022 (Foglio 6 – Quadro generale riassuntivo), non essendovene traccia negli schemi contabili trasmessi con riferimento all’esercizio 2021.

Nel questionario, punto 38, pag. 15, il Revisore, nel confermare che l’Ente aveva registrato un disavanzo da FAL, ha precisato che si era provveduto a ripianarlo in conformità alla previsione di cui all’art. 52, comma 1-bis, del D.L. n. 73/2021 (ripiano dal 2021, al netto delle anticipazioni rimborsate nel 2020, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni), indicando, tuttavia, un diverso piano di rientro consistente in n. 4 rate da € 20.442,47 (importo, quest’ultimo, riportato nella BDAP soltanto a partire dal 2023 quale quota di disavanzo da ripianare):

maggior disavanzo FAL da ripianare	81.771,49 €
quota annua	20.442,47 €
numero annualità previste	4

Al riguardo, nella successiva tabella n. 48 del questionario relativa alla composizione del disavanzo (pag. 19), l’Organo di revisione, confermando il menzionato ripiano in n. 4 rate, ha, tuttavia, indicato che trattavasi di “Disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio da ripianare con piano di rientro deliberato” (e non da costituzione del FAL) e che l’esercizio di origine del disavanzo era il 2022.

In sede istruttoria, si è chiesto, quindi, di chiarire le rilevate incongruenze fornendo ogni elemento di dettaglio circa il disavanzo registrato, in particolar modo con riferimento alla sua natura, all'esercizio di origine, al piano di rientro deliberato e alle sue eventuali modifiche, nonché di inviare copia di tutte le deliberazioni del Consiglio comunale relative al suddetto disavanzo ed al conseguente piano di rientro, nonché ogni altra documentazione utile al fine della ricostruzione della vicenda e della verifica della corretta applicazione della normativa di riferimento.

In sede di riscontro, il Comune di Colobraro ha riferito quanto segue: *"I chiarimenti richiesti si desumono da quanto di seguito riportato e dai contenuti delle deliberazioni e degli altri atti di seguito richiamati, che come chiesto si inviano in copia.*

In data 12.05.2022, il C.C. con delibera n. 25 approva il rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 che chiude con un disavanzo di amministrazione pari ad € 198.478,86 (per le cause riportate nella medesima D.G.C. 62/2022). Il disavanzo deriva dall'accantonamento dell'Anticipazione di Liquidità, D.L. 35/2013, che poteva essere ripianato in 10 anni se fosse stato contabilizzato già nell'esercizio 2020, ma poiché è stato contabilizzato nel 2021 si è deciso di ripianare il disavanzo in 9 rate costanti di importo pari ad € 22.053,20, ripiano approvato con D.C.C. 26/2022.

In data 16.05.2023, il C.C. con delibera n.07 approva il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022, che chiude con un disavanzo di amministrazione pari ad € 81.771,49, sicuramente migliorativo rispetto al disavanzo dell'esercizio 2021, che si decide di ripianare in 4 rate costanti di importo pari ad € 20.442,87, ripiano approvato con D.C.C. 08/2023", trasmettendo la seguente documentazione "ai cui contenuti si fa espresso rinvio:

- 1. Delibera G.C. n. 40 del 30.05.2013, ad oggetto "Anticipazione di liquidità ai sensi dell'art.1, comma 13 del D.L. 8 aprile 2013, n.35. Provvedimenti" (All. D_2_2 DGC N 40);*
- 2. Determina n. 19 del 23.04.2019 ad oggetto "Estinzione parziale e anticipata Mutuo - D.L. N.35/2013 - Anticipazione di liquidità" (All. D_2_2 DET. N 19);*
- 3. Delibera G.C. n. 62 del 28.04.2022 ad oggetto" proposta piano di ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021 (All. D_2_2 DGC N 62);*

4. *Delibera C.C. n. 25 del 12.05.2022 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione - esercizio finanziario 2021" (All. D_2_2 DCC N 25);*
5. *Delibera C.C. n. 26 del 12.05.2022 ad oggetto "Ripiano disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021" (All. D_2_2 DCC N 26);*
6. *Delibera C.C. n. 07 del 16.05.2023 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione - esercizio finanziario 2022" (All. D_2_2 DCC N 7);*
7. *Delibera C.C. n. 08 del 16.05.2023 ad oggetto "Ripiano disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione dell'esercizio 2022" (All. D_2_2 DCC N 8)".*

Con specifico riferimento, poi, al Fondo anticipazioni di liquidità, il Revisore ha segnalato nella relazione, pag. 17, che l'Ente aveva ottenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del d.l. 35/2013 e successive norme di rifinanziamento, anticipazioni di liquidità negli anni 2013 e 2014 per complessivi € 531.602,06.

Dalla consultazione della BDAP si è rilevata la presenza di accantonamenti a tale titolo soltanto a decorrere dall'esercizio 2021, per € 332.246,51, ridottisi a € 320.652,08 nel 2022.

In proposito si è, altresì, riscontrato l'avvenuto accantonamento, sempre a decorrere dall'esercizio 2021, dell'apposita voce a titolo di "Utilizzo fondo anticipazione di liquidità".

In fase istruttoria, si è chiesto, pertanto, di confermare la fonte normativa dell'anticipazione in parola, l'importo complessivo del prestito ottenuto, nonché di inviare il relativo piano di ammortamento e l'attestazione di pagamento delle rate già rimborsate con contestuale invio di una tabella con i necessari dati di dettaglio. Si è chiesto, inoltre, di indicare l'esercizio a decorrere dal quale l'Ente aveva cominciato a contabilizzare il suddetto fondo, nonché di comunicare, in caso di conferma dell'omessa contabilizzazione sino al 2021, se e in che modo la stessa fosse correlata al disavanzo registrato negli esercizi 2021 e 2022.

In sede di riscontro, il Comune di Colobrarò ha riferito quanto in appresso: *"In allegato si trasmette il contratto di anticipazione stipulato ai sensi dell'art.1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35 (All. D_3 CONTRATTO A.L. + PIANO AMMORTAMENTO).*

Si conferma che questo Ente ha contratto con la Cassa DD.PP. un mutuo (c.d Anticipazione di liquidità, ai sensi del D.L. n.35/2013, per il pagamento di debiti scaduti come tassativamente elencati dalla predetta

normativa, ricevendo un'erogazione di € 531.602,06, avvenuta nell'anno 2013 per l'importo di € 255.801,03 e nell'anno 2014 per l'importo di € 265.801,03.

L'Ente ha provveduto al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili nel rispetto della norma di cui al D.L. n 35/2013, per l'importo complessivo di € 425.259,73, provvedendo di volta in volta, così come richiesto dalla CDP, a rendicontare le somme pagate.

Il responsabile del servizio finanziario, con propria Determinazione n. 19 del 23.04.2019, che si allega, ha proceduto alla parziale estinzione anticipata del mutuo per l'importo di € 106.342,33.

L'Ente, per i motivi riportati nella richiamata D.G.C. 62/2022 a cui si fa espresso rinvio, ha cominciato a contabilizzare il fondo anticipazione di liquidità con inizio dall'esercizio finanziario 2021, di conseguenza l'accantonamento nel risultato di amministrazione ha portato ad un disavanzo per gli anni 2021 - 2022", allegando il seguente prospetto:

	Importo complessivo accertato (A)	Importo complessivo riscosso (B)	Ammontare del prestito già restituito (C)	Ammontare del prestito ancora da restituire (Fal al termine dell'esercizio) (D= A-C)	Applicazione dell'art.2, comma 6, del D.L n.78/2015 (SI/NO)
Art.1 comma 13, D.L. n. 35/2013	531.602,06	531.602,06	210.949,98	320.652,08	NO
Art.32 comma 1, D.L. n. 66/2014					
Art.8 comma 6, D.L. n. 78/2015					
Art.116 comma 1, D.L. n. 34/2020					

2.1 Ripiano del disavanzo da costituzione del FAL

Al fine di inquadrare correttamente la problematica in esame, si rende opportuna una ricostruzione dell'istituto dell'anticipazione di liquidità.

Lo strumento dell'anticipazione di liquidità è stato introdotto dagli artt. 2 e 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, successivamente reiterato dall'art. 33, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con lo scopo di risolvere il problema dei ritardi della pubblica amministrazione nei pagamenti dei debiti commerciali.

Tale istituto ha dato luogo a questioni interpretative sia in ordine alla sua natura giuridica, sia in merito alle modalità di contabilizzazione dell'anticipazione una volta concessa.

Sul punto è intervenuta la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (SEZAUT/19/2014/QMIG), secondo cui l'anticipazione di liquidità in argomento ha, non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, la natura di anticipazione volta a ricostruire la cassa necessaria al pagamento dei debiti pregressi dell'Ente e che soltanto in tale ottica interpretativa può ritenersi rispettato il precetto sancito nell'art. 119, comma 6 della Costituzione.

È stato, altresì, rilevato che con tale operazione straordinaria si consente, in buona sostanza, agli enti territoriali di ricostituire immediatamente le risorse di cassa necessarie ad onorare, indistintamente, debiti pregressi correnti e in conto capitale per i quali avrebbero dovuto essere già previste in bilancio le idonee coperture finanziarie.

Il debito verso gli originari creditori si converte, così, in un debito pluriennale verso la Cassa depositi e prestiti, equivalente sul piano economico a quello originario, ma maggiormente sostenibile in quanto la restituzione delle somme anticipate viene diluita nel tempo in modo da riallineare, progressivamente, la cassa con la competenza.

È naturale che l'anticipazione di liquidità, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell'ente, sia finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti, non già, quindi, anche al rimborso di sé stessa.

Inoltre, nella richiamata deliberazione è stato messo in evidenza che, al fine di evitare che le anticipazioni possano concorrere a determinare il risultato di amministrazione, generando effetti espansivi della capacità di spesa, è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un apposito fondo da ridursi progressivamente dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate.

Su tale istituto si è pronunciata anche la Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 181/2015, ha precisato che l'anticipazione di liquidità ha natura di anticipazione di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie, avente come *ratio* quella di riallineare nel tempo la cassa con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse. È stata, inoltre, ribadita la necessità di procedere ad un accantonamento

nel risultato di amministrazione, per evitare che l'anticipazione da strumento di flessibilizzazione della cassa si trasformi in un anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, comma 6, Cost.

Successivamente, la medesima Sezione delle Autonomie, risolvendo una questione di massima riguardante la corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità e richiamando, a tal fine, i principi statuiti con la precedente pronuncia del 2014 e dalla citata giurisprudenza costituzionale, con la deliberazione n. 33/2015/ SEZAUT/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio”*.

Nello stesso anno 2015 è stata, inoltre, prevista, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015¹, la facoltà per gli enti destinatari dell'anticipazione di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione per la restituzione della stessa ai fini dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Quest'ultima disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (unitamente alla norma di interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) con la sentenza del Giudice delle leggi n. 4 del 2020, per contrasto con i parametri previsti dagli artt. 81, 97, comma 1, e 119, comma 6, Cost., e, quindi, con il principio di equilibrio del bilancio, di sana gestione finanziaria, nonché con la “regola aurea” secondo cui l'indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento.

¹ 6. *“Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione”*.

Nello specifico, la Corte costituzionale ha evidenziato che l'anticipazione di liquidità è utilizzabile in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio. Una utilizzazione differente, quale quella consentita da legislatore in relazione all'accantonamento del FCDE, è violativa della "regola aurea", in quanto permette indebitamente all'ente locale l'effettuazione di nuove spese, evitando il necessario adempimento di carattere prudenziale, aggravando in tal modo il preesistente deficit strutturale.

A seguito della menzionata sentenza n. 4/2020, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia con l'articolo 39-ter del D.L. n. 162/2019², convertito con Legge n. 8/2020, prevedendo le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo emerso a seguito della corretta contabilizzazione del fondo in parola conseguentemente alla dichiarata incostituzionalità dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Mette conto evidenziare che anche questa norma ha formato oggetto di censura da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2021, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per quanto qui rileva, del comma 2, per violazione degli articoli degli articoli 81, 97, comma 1, e 119, comma 6, della Costituzione.

Con l'art. 52, comma 1-bis, del D.L. n. 73/2021³, introdotto con la legge di conversione n. 106 del 23/07/2021, il Legislatore ha, quindi, definitivamente previsto che al ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni

² "1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio".

³ "1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 e ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020".

di liquidità per effetto delle richiamate pronunce della Consulta si sarebbe potuto provvedere, a decorrere dall'esercizio 2021, nella misura massima di dieci anni.

Alla luce della richiamata evoluzione legislativa e giurisprudenziale nella soggetta materia, osserva la Sezione che nel caso di specie risulterebbe essere stata erroneamente ritenuta applicabile la modalità di ripiano del disavanzo di cui al testé richiamato art. 52, comma 1-bis, del D.L. n. 73/2021, in luogo di quella ordinaria di cui all'art. 188 del D.Lgs. 267/2000.

Ed invero, dall'esame della documentazione prodotta emerge quanto segue:

- nel giugno 2013 il Comune di Colobrarò ha stipulato un contratto con CDP ai sensi del D.L. 35/2013, ottenendo un'anticipazione di liquidità di complessivi € 531.602,06, per far fronte al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31/12/2012, di cui € 265.801,03 erogati nel 2013 e € 265.801,03 nel 2014, con durata fino al 31/05/2042;
- con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 19 del 23/04/2019 l'Ente ha proceduto alla parziale estinzione anticipata dell'anticipazione di liquidità concessa, per un ammontare pari a € 106.342,33;
- il rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 si è chiuso con un disavanzo pari a € -198.478,86, applicato all'esercizio di gestione 2022 (cfr. delibera consiliare n. 25 del 12/05/2022 di approvazione del rendiconto 2021), le cui *"cause determinanti ... sono state individuate nell'accantonamento dell'anticipazione di liquidità"* e il cui ripiano è stato previsto in nove anni a partire dal bilancio di previsione 2022/2024 sino al 2030, con una quota annua di 22.053,206 (cfr. delibera C.C. n. 26 del 12/05/2022 avente ad oggetto *"Ripiano disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021"*);
- in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022, il Consiglio comunale ha rilevato dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione un disavanzo pari a € - 81.771,49, in miglioramento di € 116.707,37 rispetto al disavanzo rilevato nel 2021 (cfr. delibera C.C. n. 7 del 16/05/2023), rideterminandone il ripiano in 4 annualità, per una quota annua di € 20.442,87, da applicare agli esercizi 2023/2026 (cfr. delibera C.C. n. 8 del 16/05/2023, avente ad oggetto *"Ripiano disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione"*

dell'esercizio 2022", nella quale si accerta che "le cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione sono da individuarsi esclusivamente dalla costituzione obbligatoria delle "quote di accantonamento" obbligatorie per legge quali appunto il "fondo di anticipazione di liquidità" ...".

Nonostante il Comune richiami nella citata delibera consiliare n. 26 del 12/05/2022 l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale dell'istituto in parola ed in particolare dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015, dall'esame della documentazione prodotta non risulterebbe che l'Ente si sia avvalso della facoltà da esso prevista di *"utilizza[re] la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione"*.

Per vero, in risposta alle richieste istruttorie concernenti gli elementi di dettaglio dell'anticipazione di liquidità ottenuta, l'Ente ha dichiarato di non aver applicato l'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015 (vedi ultima colonna del prospetto riepilogativo in precedenza riportato).

A ciò si aggiunga che il Comune di Colobrarò ha *expressis verbis* precisato di aver *"... cominciato a contabilizzare il fondo anticipazione di liquidità con inizio dall'esercizio finanziario 2021, di conseguenza l'accantonamento nel risultato di amministrazione ha portato ad un disavanzo per gli anni 2021 - 2022"*.

Di talché, risultando trattarsi di disavanzo di amministrazione derivante dalla "mera" omessa contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità, emersa in sede di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2021, ai fini del suo recupero non può trovare applicazione la norma contenuta nel citato comma 1-bis dell'art. 52 del D.L. n. 73 del 2021, che ne prevede il ripiano nella misura massima di 10 annualità, atteso che il legislatore ne ha circoscritto l'operatività esclusivamente alle ipotesi di disavanzo *"derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, ... sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità"* (enfasi aggiunta; cfr., in termini, Sezione di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 134/2021/SRCPIE/PRSE), sicché l'Ente non avrebbe potuto prevedere né un piano di rientro in 9 annualità, né, tanto meno, ridurre queste ultime a quattro, a decorrere dall'esercizio 2023, in ragione del miglioramento registrato.

Il ripiano del disavanzo *de quo* avrebbe dovuto, invece, essere disposto ai sensi dell'art. 188 TUEL, ai norma del quale l'accertamento di un disavanzo di amministrazione deve essere *"immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto [...] Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio"* (cfr. anche art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011⁴ e paragrafo 9.2.21⁵ dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo).

Come ribadito, infatti, dalla Corte costituzionale *"la regola fisiologica del rientro dal disavanzo è quella del rientro annuale, al massimo triennale e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale (art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e art. 188 del d.lgs. n. 267 del 2000)"* (cfr. Corte cost., sentenze nn. 115 del 2020 e 235 del 2021).

In sede di adozione delle misure consequenziali alla presente pronuncia, il Comune di Colobraro dovrà, quindi, confermata la mancata applicazione dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015, dimostrare di aver provveduto, in conformità a quanto previsto dall'art. 188 del TUEL, al ripiano del disavanzo derivante dall'omessa contabilizzazione del FAL entro l'esercizio finanziario 2024, essendo stato il medesimo applicato a decorrere dall'esercizio 2022.

⁴ "12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio ...".

⁵ "9.2.21 Il disavanzo di amministrazione accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40 del presente decreto è tempestivamente applicato al bilancio iscrivendone l'intero importo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione in corso di gestione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica al bilancio il disavanzo accertato nel rendiconto della gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto.

Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi".

2.2 Modalità di contabilizzazione del FAL

Con specifico riferimento, invece, alle modalità di contabilizzazione del FAL, si rammenta che il comma 1-ter del menzionato articolo 52, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), ha previsto, a decorrere dall'esercizio 2021, che *“gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”*.

Le richiamate modifiche alle modalità di contabilizzazione del FAL, recepite al paragrafo 3.20-bis dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in occasione del tredicesimo correttivo apportato con D.M. del 1° settembre 2021, sono state, altresì, precisate dalla Ragioneria dello Stato, secondo cui *«in applicazione di tale norma, a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali non possono più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l'importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio, ma riducono il FAL solo “in sede di rendiconto”, nell'allegato a) e a/1), ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Al fine di consentirne l'applicazione nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”. Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021 nell'allegato a) è iscritto il FAL per un importo pari a quello dell'esercizio precedente ridotto*

- *della quota capitale rimborsata nell'esercizio e, tra “gli altri accantonamenti” è accantonata la quota liberata come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”;*

nell'allegato a/1, nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”,

•sono registrati sia la riduzione del FAL nell'apposita voce, sia l'accantonamento della quota liberata tra gli "altri accantonamenti"» (cfr. FAQ Arconet n. 47/2021, nonché resoconto riunione della Commissione Arconet del 17 novembre 2021).

La richiamata normativa ha modificato la precedente modalità di contabilizzazione, secondo cui il Fondo anticipazione di liquidità era applicato in entrata per l'intero importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscritto in spesa per un valore pari a quello stanziato in entrata, ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio.

In altri termini, il vigente regime di contabilizzazione prevede che dal 2021 gli enti riducano il FAL solo "in sede di rendiconto", dando evidenza di tale riduzione negli allegati a) e a/1) e applichino la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

A tal fine, in sede di rendiconto, la quota del fondo anticipazioni di liquidità "liberata" è accantonata in un fondo specifico denominato "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità".

Ciò posto, e venendo alla contabilizzazione del FAL operata dal Comune di Colobrarò, dalla consultazione dei documenti contabili estrapolati dalla BDAP e forniti in fase istruttoria, è emerso che l'Ente ha accantonato il fondo in esame a decorrere dal 2021, riducendolo negli esercizi successivi della quota rimborsata a titolo di capitale dell'anno di riferimento (risultata in linea, così come l'importo residuo del capitale da rimborsare, con quella indicata nei piani di ammortamento prodotti in fase istruttoria) e provvedendo, contestualmente, sempre a decorrere dal 2021, ad accantonare la quota liberata nel fondo specifico denominato "utilizzo fondo anticipazione di liquidità".

Osserva, tuttavia, la Sezione che, se nel 2021 e nel 2022 l'Ente ha correttamente disposto a fine esercizio l'accantonamento di un importo pari esclusivamente alla quota liberata nel medesimo esercizio (nonostante nel 2022 non risulti implementata con segno negativo la colonna "Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022", bensì quella "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto" per un importo pari alla differenza tra la quota dell'anno precedente e quella dell'anno in corso), con riferimento all'esercizio 2023 non risulta, invece, che la suddetta quota accantonata a fine esercizio 2022 sia stata applicata al bilancio di previsione ed iscritta in entrata, atteso che dalla consultazione della BDAP 2023 la voce testé menzionata riportata tra gli "altri accantonamenti" al 01/01/2023, anziché azzerata, risulta,

invece, essere stata incrementata della quota rimborsata nel corso del 2023, in difformità rispetto alla normativa precedentemente richiamata che ne prevede, invece, l'annuale applicazione al bilancio di previsione della consecutiva annualità, con evidenti ripercussioni negative sulla parte disponibile del risultato di amministrazione.

Alla luce di quanto esposto, appare evidente che il Comune di Colobraro non si è attenuto ai principi contabili sopra richiamati.

Ciò posto, il Collegio sollecita l'Ente ad attenersi scrupolosamente alla normativa sopra richiamata, a valere dal primo documento di bilancio da approvarsi successivamente alla data della presente deliberazione.

3. Fondo perdite società partecipate

Dal portale "PARTECIPAZIONI" del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, sulla base dei dati inviati dall'Ente, la Sezione ha rilevato che nell'anno precedente a quello in esame l'Ente aveva partecipazioni nelle seguenti società:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Forma giuridica	Stato di attività della partecipata
01522200783	ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A.	Società per azioni	Attiva
00508040774	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA ECONOMIA LOCALE S.R.L. IN BREVE COSVEL S.R.L.	Società a responsabilità limitata	Attiva
01330010776	GAL START 2020 S.R.L.	Società a responsabilità limitata	Attiva

nonché, giusta quanto riportato in BDAP, che era stata accantonata la somma di € 2.079,46 a titolo di fondo perdite società partecipate.

In proposito, il Revisore ha dichiarato nella relazione, pag. 17, che tutti gli organismi partecipati avevano registrato perdite nell'esercizio precedente a quello in esame e che *"atteso il valore netto in particolare di Acquedotto Lucano, ritiene congruo il fondo accantonato pari ad euro 2.079,46"*.

Si è, quindi, chiesto di comunicare le motivazioni sottese alla costituzione del fondo in esame, esplicitando la modalità di calcolo adottata, nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso.

Con la nota di riscontro, il Comune di Colobraro ha rappresentato quanto segue: *"L'Ente detiene quote di partecipazione nelle società di cui al prospetto. Dai bilanci approvati dalle società (All.ti D_10: BILANCIO AL - BILANCIO COSVEL - BILANCIO GAL); risulta che nel Patrimonio Netto, alla voce "Utili (Perdite) portati a nuovo", le Società hanno delle perdite su cui sono state calcolate -in base alle quote di partecipazione- gli accantonamenti al fondo.*

L'importo accantonato è leggermente superiore a quello calcolato in quanto i dati del bilancio si riferiscono ai bilanci approvati al 31.12.2021", all'uopo trasmettendo il seguente prospetto:

SOCIETA' PARTECIPATE			
	Quota di partecipazione	PERDITA BILANCIO 2021	Accantonamento
Acquedotto Lucano Spa	0,14%	1.084.668,00	1.518,54
Consorzio per lo sviluppo dell'economia locale s.r.l. in breve COSVEL SRL	1,48%	11.326,00	167,62
GAL START 2020 S.R.L.	3%	9.817,00	294,51
		Fondo calcolato	1.980,67
		Fondo accantonato	2.079,46

Alla luce di quanto riferito, il Collegio rileva che la quantificazione del fondo perdite società partecipate non è stata effettuata secondo i criteri disciplinati dalla soggetta materia.

Osserva, preliminarmente, la Sezione che la risposta fornita risulta incoerente quanto all'esercizio cui far riferimento per il calcolo del fondo *de quo*, atteso che, se per un verso, dal prospetto allegato, risulta correttamente considerato l'anno precedente a quello cui il rendiconto si riferisce (vale a dire il 2021), dall'altro l'Ente sembra, invece, contraddirsi laddove afferma che l'importo accantonato è superiore al dovuto "in quanto i dati del bilancio si riferiscono ai bilanci approvati al 31.12.2021", così lasciando intendere che non si sarebbe dovuto aver riguardo alla suddetta annualità.

Il Comune di Colobraro ha riferito, altresì, che ai fini del disposto accantonamento (correttamente calcolato in maniera proporzionale alla quota di partecipazione) è stato considerato, tuttavia, quale parametro di riferimento non già la perdita di esercizio dell'anno precedente (voce "Utile (perdita) dell'esercizio"), bensì la voce "Utili (Perdite) portati a nuovo" (che pertiene, invece, al bilancio chiuso al 31/12/2020), così operando in difformità rispetto a quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, con conseguente accantonamento di un importo inferiore a quello dovuto, essenzialmente riferibile, nel complesso, alla perdita

registrata nel 2021 da Acquedotto Lucano S.p.A., pari a € - 2.177.427,00, notevolmente superiore all'importo di € - 1.084.668,00 considerato ai fini del calcolo, tenuto conto che per le altre due società è stato, invece, accantonato un importo superiore al dovuto.

Stabilisce, infatti, il menzionato articolo che *“Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”* (grassetto aggiunto).

Come noto, la citata disposizione del testo unico sulle società partecipate disciplina i rapporti finanziari tra le amministrazioni pubbliche locali e le società da essi partecipate, riprendendo, con i necessari adattamenti, il contenuto di previsioni introdotte dall'art. 1, commi 551 e segg. della legge n. 147 del 2013, con lo scopo di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, in un'ottica di tutela dell'equilibrio di bilancio dinamico introdotto dalla modifica costituzionale del 2012, che può essere compromesso da una gestione inefficiente del patrimonio azionario pubblico. In tale contesto, l'art. 21 rappresenta un tassello del più complessivo progetto di razionalizzazione e responsabilizzazione dell'ente locale partecipante. Se, infatti, nelle ipotesi di mal funzionamento più gravi gli artt. 20 e 24 del TUSP impongono all'amministrazione la dismissione della società in perdita, diversamente, quando la società partecipata, benché idonea a superare il test di efficienza di cui all'art. 20, presenti perdite di esercizio non immediatamente ripianate, sorgono in capo all'amministrazione pubblica precisi obblighi di accantonamento di somme a bilancio, da effettuare nell'anno successivo a quello di esercizio nel quale la perdita viene accertata, ed il cui importo deve essere parametrato al risultato negativo non ripianato secondo specifiche modalità. In questo modo viene creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibile per gli enti proprietari a preventivo; l'accantonamento della somma determina il consolidamento indiretto del risultato negativo della società partecipata nel bilancio della partecipante, con l'effetto di salvaguardare gli equilibri finanziari presenti e futuri dell'ente locale responsabilizzandolo verso la sana gestione degli organismi partecipati.

Con riguardo, invece, all'evoluzione del fondo nel corso degli esercizi finanziari, giova, inoltre, rammentare che il medesimo art. 21 del TUSP disciplina, altresì, negli ultimi due periodi, le ipotesi in cui l'importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ossia nel caso in cui:

- l'Ente partecipante ripiani la perdita di esercizio;
- l'Ente partecipante dismetta la partecipazione;
- il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;
- il soggetto **partecipato ripiani in tutto o in parte** le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Sul punto specifico, appare utile richiamare il seguente passo della deliberazione n. 112/2022/PRSE della Sezione di Controllo per l'Emilia-Romagna: *“Le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell'esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell'ente locale, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2022”* (enfasi aggiunta).

Ai fini della corretta quantificazione del fondo *de quo*, si invita, pertanto, l'Ente a procedere alla sua costituzione in ossequio a quanto disposto dal menzionato art. 21 del D.Lgs. 175/2016, attesa la sua diretta incidenza sulla parte disponibile del risultato di amministrazione, avendo cura di verificare, altresì, la ricorrenza delle sopra elencate fattispecie normativamente previste per l'eventuale disaccantonamento, anche parziale, nel passaggio da un esercizio a quello successivo.

4. Fondo garanzia per debiti commerciali

Dall'esame della BDAP si è riscontrata la presenza di un Fondo garanzia per debiti commerciali pari a € 21.636,33 (interamente accantonato nel 2022) che, tuttavia, era stato riportato nel foglio “12 All. a1) Elenco risorse accantonate” della BDAP tra gli *“altri accantonamenti”* e non alla corrispondente voce all'uopo prevista.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha dichiarato al punto 32 del questionario, pag. 14, che nell'esercizio 2021 l'Ente non aveva ridotto del 10% il debito commerciale residuo (lett. a) ed aveva prodotto ritardi nei pagamenti compresi tra trentuno e sessanta giorni (lett. c) e che la

percentuale di accantonamento al Fondo, rideterminata sugli stanziamenti dell'esercizio in corso, era del 5%.

Al fine di verificare la corretta quantificazione del FGDC, ex art. 1 della L. 145/2018 - commi 859 e ss., si è chiesto per entrambi gli esercizi 2021 e 2022 di compilare una tabella con i necessari dati di dettaglio, nonché di fornire il prospetto analitico del conteggio effettuato ai fini della determinazione del fondo in esame e di inviare la delibera di Giunta adottata entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

Si è chiesto, altresì, di indicare le motivazioni sottese alla mancata costituzione del fondo garanzia debiti commerciali nel 2021.

In sede di riscontro, il Comune di Colobraro ha rappresentato quanto segue: *“Nel 2021 il FGDC non è stato costituito per motivi da attribuire alle difficoltà presenti nell'ufficio ragioneria a causa dell'assenza di dipendenti. Infatti l'unico dipendente del servizio finanziario è stato collocato in pensione in data 30/04/2018 e la responsabilità è stata affidata al sindaco pro tempore; soltanto a dicembre 2021 è stata effettuata una nuova assunzione e quindi per l'anno 2022 e seguenti si è proceduto alla costituzione del FGDC.”*, trasmettendo la documentazione richiesta, nonché i seguenti prospetti riepilogativi:

Esercizio 2022

Totale delle fatture ricevute nel 2021	1.016.551,89
Debito commerciale residuo al 2021	6.709.866,95
Debito commerciale residuo al 2020	6.530.158,31
Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2021	62
stanziamenti della spesa 2022 per acquisto di beni e servizi al netto di quelli che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione	432.726,64

Esercizio 2021

Totale delle fatture ricevute nel 2020	1.104.924,86
Debito commerciale residuo al 2020	6.530.158,31
Debito commerciale residuo al 2019	6.384.525,96
Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2020	43
stanziamenti della spesa 2021 per acquisto di beni e servizi al netto di quelli che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione	574.773,92

Osserva la Sezione che, alla luce dei dati e della documentazione fornita, nel caso di specie l'accantonamento del fondo in parola non risulterebbe essere stato correttamente effettuato.

Giova rammentare che la normativa di riferimento è rappresentata – come detto - dalla legge n. 145/2018, art. 1, commi 859 e ss., che ha introdotto misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, disponendo per le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a partire dall'anno 2021, la costituzione di uno specifico Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), da stanziare annualmente entro il 28 febbraio, *“quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Contr. Lazio, deliberazione n. 103/2020/PRSE e Sez. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 92/2024/PRSE).

Nello specifico al comma 859 vengono stabilite le condizioni al verificarsi delle quali è necessario provvedere alla costituzione del fondo in parola, vale a dire:

“a) ...se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”;

b) ... se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”.

In proposito, si rimanda anche a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022, avente ad oggetto *“I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 6 novembre 2021, n. 152”.*

Al successivo comma 862 sono indicati, invece, i criteri per la quantificazione del FGDC, che deve essere accantonato per un importo pari:

“a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente”.

Il comma 863 precisa, poi, che *“l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 ... non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”.*

Al riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri previsti dal citato comma 862, va applicata *“sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” e l’esclusione va intesa come riferita “solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l’anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL” (Sezione Reg. controllo Campania n. 4/2022).*

Al termine dell’esercizio, lo stanziamento a FGDC iscritto in bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione e l’importo complessivo dell’accantonamento è costituito dalla sommatoria degli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce e di quelli stanziati nei bilanci di previsione degli esercizi precedenti (cfr. Sez. Reg. Controllo Lombardia n. 75/2023/PRSE e Sez. Reg. Controllo Abruzzo n. 13/2024/PRSE).

Infine, al medesimo comma 863, è previsto che il fondo accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato soltanto *“... nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”* precedentemente richiamate.

La *ratio* dell'accantonamento in esame è stata chiarita dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 78/2020, ha affermato che il FDGC rappresenta: *“una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo. Il meccanismo approntato impedisce di effettuare impegni di spesa e pagamenti a valere sulle somme accantonate nel fondo; ciò fa sì che a fine esercizio le relative economie di spesa rifluiscono nella quota libera del risultato di amministrazione e l'ente può utilizzare la giacenza di cassa in tal modo formatasi per pagare i debiti arretrati.*

Pertanto, se è pur vero che – imponendo l'obbligatorio accantonamento nel fondo di nuova istituzione – le norme limitano la piena disponibilità delle risorse dell'ente in sede di predisposizione del bilancio e di programmazione della spesa, è tuttavia evidente che ciò rappresenta il coerente strumento con cui le disposizioni stesse hanno inteso porre un rimedio all'accertata violazione dei termini di pagamento. Difatti, quest'ultima patologica situazione consegue di regola al fatto che l'ente, nell'esercizio della sua autonomia gestionale e di bilancio, non ha coordinato la programmazione e l'impegno delle proprie obbligazioni, legittimamente assunte e vincolanti, con la disponibilità di cassa necessaria alle previste scadenze di pagamento.

Oltre a indurre l'ente a conseguire liquidità di cassa utile a velocizzare i pagamenti commerciali, lo strumento del fondo di garanzia realizza anche l'ulteriore e indiretto effetto positivo di ridurre l'esposizione dell'amministrazione a titolo di interessi passivi sui pagamenti tardivi. Tali importi sono del tutto improduttivi e, tenuto conto del criterio di quantificazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, possono assumere dimensioni non trascurabili; pertanto, la loro diminuzione consente all'ente di recuperare risorse da destinare ad attività istituzionali (omissis)”.

Ciò premesso, dall'analisi dei dati trasmessi, risulta che nell'esercizio 2021 l'Ente non ha rispettato la condizione di cui alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della L. 145/2018, atteso che il debito commerciale scaduto nell'esercizio precedente, pari a € 6.530.158,31, non si è ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, pari a € 6.384.525,96 (esso, infatti, è addirittura aumentato).

Ne consegue che l'Ente avrebbe dovuto provvedere, ai sensi del comma 862, lett. a) della richiamata normativa, ad un accantonamento nella misura del 5% dell'importo degli

stanziamenti nel 2021 della spesa per acquisto di beni e servizi al netto di quelli che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (stanziamenti che, per quanto comunicato, ammontano a € 574.773,92).

Per quanto concerne, invece, l'esercizio all'esame, il calcolo sotteso alla quantificazione dell'importo da accantonare per il 2022 risulta correttamente effettuato, atteso che il Comune di Colobrarò, non avendo, nuovamente, rispettato la condizione di cui alla menzionata lettera a) del comma 859, ha disposto un accantonamento di € 21.636,33, equivalente al 5% degli stanziamenti nel 2022 della spesa per acquisto di beni e servizi al netto di quelli che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, pari a € 432.726,64.

Pur tuttavia, si rammenta, come evidenziato dalla giurisprudenza contabile in precedenza richiamata, che trattasi di un fondo la cui quantificazione è data dalla sommatoria dell'accantonamento dovuto nell'esercizio in corso con quelli appostati negli esercizi precedenti, fintanto che non possa disporsi la sua liberazione nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 859.

Ne consegue, quindi, che il fondo accantonato nel 2022 risulta, nel complesso, inferiore a quello dovuto stante l'omesso accantonamento del fondo in parola nel 2021, il cui importo si sarebbe dovuto sommare a quello per il 2022.

Alla luce di quanto innanzi esposto, pur prendendo atto delle giustificazioni rese in ordine al mancato accantonamento nel 2021, si rappresenta la necessità che il Comune di Colobrarò, provveda, ove occorrente, a valere sul primo documento di bilancio da approvarsi successivamente alla data della presente deliberazione, ad adeguare l'importo del fondo in questione secondo i principi di cui all'art. 1, comma 859 e ss., l. n. 145/2018, attesa la diretta incidenza di tale accantonamento sulla parte disponibile del risultato di amministrazione (Cfr. questa Sezione, deliberazione n. 152/2024/PRSP).

5. Equilibri di cassa

Dall'analisi della tabella riportata a pag. 11 del questionario è emersa una DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE (Q) pari ad € - 82.364,95.

Con la nota istruttoria è stato conseguentemente chiesto all'Ente di chiarirne le ragioni.

In sede di riscontro, il Comune di Colobraro ha riferito quanto segue: *“L'equilibrio di cassa è rispettato, pur essendo risultata negativa la parte capitale, perché gli incassi di parte corrente riescono a coprire i pagamenti di parte capitale.*

Gli incassi del titolo IV delle entrate sono inferiori ai pagamenti del titolo II della spesa a causa della mancanza di trasferimento dei fondi regionali e/o statali”.

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, osserva che il rispetto dei principi di attendibilità e veridicità nella formazione delle previsioni di cassa, in occasione sia della redazione che nella gestione del bilancio di previsione, costituisce il presupposto indispensabile affinché l'Ente disponga della liquidità necessaria per far fronte ai propri pagamenti.

Le previsioni di cassa delle entrate vanno rapportate, infatti, ai crediti (derivanti sia dalla gestione dei residui, sia da quella di competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità il flusso di entrata presumibile.

Con particolare riferimento alle previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento, le stesse devono, inoltre, dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II, finanziate dalle medesime entrate.

Le previsioni di cassa per la spesa del titolo II devono tener conto, altresì, dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.

Al riguardo, si sottolinea l'importanza del cronoprogramma al fine della scansione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche e della corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, sia sul fronte dell'allocazione dello stanziamento di spesa, sia per la correlata definizione della previsione e imputazione di entrata relativa ai contributi a rendicontazione che finanziano l'opera stessa.

La predisposizione dei cronoprogrammi si rivela fondamentale anche ai fini della corretta gestione dei flussi di cassa, onde mantenerne, in generale, gli equilibri, atteso che una gestione efficiente delle scadenze e dei vincoli di cassa limita il ricorso eventuale ad anticipazioni di tesoreria con conseguente sostenimento di interessi passivi.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL: *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*.

È dunque indispensabile che il Comune adotti tutte le misure necessarie a rimuovere le criticità riscontrate nella gestione della cassa, poiché, se le stesse dovessero consolidarsi nel tempo, potrebbero condurre, per quanto innanzi esposto, ad una situazione di squilibrio strutturale, non riuscendo l'Ente a far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie, con conseguente rischio di dover fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

6. Pagamenti dell'amministrazione

Da controlli effettuati nella sezione “Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'Amministrazione” del sito istituzionale dell'Ente non sono risultati integralmente pubblicati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) i dati sui pagamenti (art. 4-bis, comma 2), nonché l'indicatore di tempestività dei pagamenti, annuale e trimestrale, e l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici (art. 33), per tutte le annualità per le quali sussiste ancora l'obbligo in parola ai sensi dell'art. 8, comma 3, del medesimo decreto.

In sede istruttoria si è chiesto, quindi, di fornire chiarimenti in merito alla mancata pubblicazione dei dati suddetti, sollecitando l'Ente ad aggiornare la suddetta sezione del sito istituzionale con i dati mancanti.

Nel riscontrare le richieste della Sezione, il Comune di Colobrarò ha riferito quanto segue: *“Come già detto ... l'Ente, a seguito del pensionamento dell'unico dipendente del servizio finanziario, avvenuto in data 30.04.2018, è rimasto senza personale fino al 13.12.2021, data in cui è stato assunto un dipendente con contratto a tempo part time e indeterminato, pertanto alcuni adempimenti sono stati*

involontariamente omessi. La sezione "Amministrazione trasparente", a seguito della presente richiesta di chiarimenti, è stata aggiornata".

Alla luce del riscontro fornito, il Collegio prende atto dell'avvenuta, seppur tardiva, pubblicazione sul sito istituzionale dei dati precedentemente omessi, invitando, ad ogni modo, l'Ente ad adottare tutte le indispensabili misure organizzative per assicurare, in futuro, il corretto e tempestivo adempimento dell'obbligo di pubblicazione di cui ai suddetti artt. 4-bis, comma 2, e 33 del D.lgs. n. 33/2013.

In proposito, si rammenta che l'art. 46 del D.Lgs. 33/2013 individua nella violazione degli obblighi di pubblicazione il presupposto di un'eventuale responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativo-contabile a carico del dirigente-funziario inadempiente, il quale è anche passibile, in caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 4 bis, comma 2, della sanzione di cui al successivo art. 47.

Inoltre, da quanto riportato nella menzionata sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, si è riscontrato il superamento dei termini di legge per i pagamenti relativi all'anno 2022; l'indicatore di tempestività dei pagamenti (definito in termini di ritardo medio di pagamento rispetto alla data di scadenza prevista dal d.lgs. n. 231/2002 e di norma pari a 30 giorni dalla ricezione della fattura), è, infatti, pari a 15.

In sede istruttoria si è chiesto, quindi, di fornire chiarimenti in merito alle motivazioni del superamento dei termini, alle misure eventualmente adottate per rientrare nei tempi previsti dalla legge, agli eventuali interessi e/o pignoramenti subiti in seguito ai ritardati pagamenti, nonché alle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 183 comma 8, del TUEL.

In riscontro, il Comune di Colobraro ha riferito quanto segue: *"Il ritardo dei pagamenti è causato dalla lentezza degli incassi, soprattutto per le opere pubbliche, la macchina burocratica a volte pone un freno alla solidità finanziaria, non consentendo al responsabile della spesa di rispettare il programma dei pagamenti; di conseguenza, e per evitare di ricorrere all'anticipazione di tesoreria con ulteriore danno all'Ente (a causa del susseguente pagamento degli interessi), si è costretti a ritardare i pagamenti.*

Per questi ritardi l'Ente non ha comunque giammai subito richieste di pagamenti per interessi e/o azioni esecutive ovvero pignoramenti.

Comunque, gli uffici hanno adottato le opportune iniziative di tipo contabile e amministrativo finalizzate a mantenersi nei termini di legge, anche attivandosi per sollecitare gli enti debitori e per snellire gli adempimenti di liquidazione”.

Il Collegio ricorda che l’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 individua in 30 o 60 giorni (salvo che non sia diversamente pattuito) l’arco temporale entro cui gli enti pubblici devono provvedere all’adempimento delle obbligazioni; l’eventuale superamento del termine determina il decorso, senza la necessità della costituzione in mora, degli interessi moratori.

La tempestività dei pagamenti è misurata da un apposito indicatore, annuale e trimestrale, da pubblicarsi obbligatoriamente ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente, le cui modalità di calcolo e pubblicazione sono stabilite, rispettivamente, dagli artt. 9 e 10 del Dpcm 22/9/14.

Ai fini che qui rilevano, il menzionato art. 9 dispone che l’indice “è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.

Tanto premesso, costituisce *ius receptum* che “l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’art. 9 del DPCM 22/09/2014 (...) si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti (massimo 60 gg) e che esso “deve tendere ad un risultato negativo” (cfr. Sez. reg. controllo Umbria deliberazione n. 13/2021/PRSE e, da ultimo, Sez. contr. Marche, deliberazione n. 37/2023/PRSE).

Come innanzi riportato, l’indicatore di tempestività del Comune di Colobrarò, ossia - per quanto detto - la media dei giorni di ritardo di pagamento rispetto alla scadenza dell’obbligazione, è pari a 15.

Nel prendere atto delle giustificazioni rese, si rammenta, ad ogni buon conto, che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, ai sensi del novellato art. 183, comma 8, del TUEL, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che

il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

La disciplina testé menzionata è funzionale al mantenimento degli equilibri programmati (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2016/INPR), cosicché il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti si pone, in definitiva, quale elemento fondamentale nell'ottica di una sana e prudente gestione del bilancio.

A tal proposito si evidenzia, infatti, che *“la lentezza nell'adempimento delle obbligazioni passive ha ricadute negative sul bilancio in considerazione dell'accumulo irrituale e incontrollato dei residui passivi e della corresponsione di eventuali interessi legali di mora ai creditori insoddisfatti”* (cfr. questa Sezione, deliberazione n. 30/2021/PRSE).

Più in generale, osserva il Collegio che *“la tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento di interessi moratori”* (cfr., *ex multis*, Sez. contr. Marche, deliberazione n. 37/2023/PRSE cit., nonché, da ultimo, Sez. Contr. Lombardia, deliberazione n.204/2024/PRSE).

A comprova dell'importanza nodale attribuita dal legislatore alla materia che ne occupa, conviene richiamare, inoltre, la recente novella di cui all'art. 4-bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (le cui prime indicazioni operative sono contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1, prot. 2449 del 3 gennaio 2024), secondo cui: *“ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, della Missione 1, componente 1, del PNRR [...] le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai*

rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".

Particolarmente rilevante ai fini del rispetto della normativa in tema di tempi di pagamento risulta, altresì, il ruolo assolto dall'organo di revisione degli enti locali, le cui modalità attuative sono state, da ultimo, ribadite nella circolare del MEF prot. 75032 del 09/04/2024, avente ad oggetto la ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti.

Come di recente ribadito anche dalla giurisprudenza contabile, "Compete, anzitutto, ad essi [agli organi di revisione] verificare l'avvenuta adozione, da parte dell'ente locale, di misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, e ciò sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa, che dell'allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo appositi chiarimenti in caso di riscontro negativo. Parimenti, l'organo di revisione economico-finanziaria è chiamato a vigilare sul rispetto del già citato obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel, secondo cui, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa, il quale adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, sotto pena di responsabilità disciplinare ed amministrativa. Infine, l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare, altresì, che, in caso di superamento dei predetti termini, siano state rappresentate dall'ente le misure organizzative adottate o previste per rientrare nei termini di

pagamento previsti dalla legge, dandone atto nella propria relazione" (cfr. Sez. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 92/2024/PRSE).

Infine, mette conto rammentare, come già ampiamente illustrato al precedente paragrafo n. 4, che a garanzia dell'effettività dei pagamenti è stata prevista, a partire dal 2021, la costituzione di un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali, disciplinato dall'art 1, comma 859 e ss., L. n. 145/2018, da parte degli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo.

Alla luce di quanto innanzi esposto, si invita, pertanto, l'Ente a verificare l'idoneità delle misure adottate ad assicurare il rispetto dei termini di legge per il pagamento dei creditori, e ciò anche in considerazione della possibile esposizione alle conseguenze risarcitorie che ne possono derivare, con riserva di verifica dell'osservanza della predetta tempistica in occasione dei controlli di legalità-regolarità ex art. 148-bis TUEL sui rendiconti dei successivi esercizi finanziari.

7. Movimentazione dei residui

Dall'analisi dei dati inseriti nella banca dati BDAP, si è rilevata una scarsa movimentazione dei residui attivi di parte corrente come da tabella che segue:

Movimentazione residui di parte corrente

Entrata Parte corrente - Gestione Residui			
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo I	564.486,63	94.537,79	16,75
Titolo II	138.904,76	128.617,16	92,59
Titolo III	1.073.049,83	200,00	0,02
Totali	1.776.441,22	223.354,95	12,57
Spesa Parte corrente - Gestione residui			
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo I	1.183.526,34	254.959,40	21,54
Titolo IV			-
Totale	1.183.526,34	254.959,40	21,54

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Infatti, a fronte di residui attivi iniziali di parte corrente ammontanti € 1.776.441,22, le riscossioni in conto residui relativamente agli esercizi precedenti al 2022 sono state soltanto € 223.354,95, pari al 12,57%.

Anche per i residui passivi di parte corrente è stato rilevato un basso indice di movimentazione, pari al 21,54%.

La gestione di parte capitale ha evidenziato, invece, una modesta capacità di riscossione (38,51%) e pagamento (28,40%) come da tabella che segue:

Movimentazione residui di parte capitale

ENTRATA - Parte Capitale- Gestione Residui			
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo IV	409.570,17	166.111,13	40,56
Titolo V			-
Titolo VI	21.747,08		-
Totali	431.317,25	166.111,13	38,51
SPESA - Parte capitale - Gestione residui			
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo II	481.484,81	136.746,84	28,40

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

In sede istruttoria si è chiesto, pertanto, all'Ente di fornire informazioni in merito ai provvedimenti che erano stati adottati o si intendeva adottare al fine di migliorare la riscossione delle entrate, ovvero per ottimizzare la tempestività dei pagamenti.

Quanto, poi, al riaccertamento ordinario dei residui, si è chiesto che il Revisore specificasse le verifiche effettuate in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati, dell'esigibilità del credito e all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, nonché i controlli effettuati sui crediti costituiti in epoca più remota per verificarne, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica.

In sede di riscontro, il Comune di Colobraro ha riferito quanto segue sulla gestione dei residui di parte corrente: *“La riscossione in c/residui di parte corrente non è stata rilevante, perché soprattutto i residui del titolo III sono stati oggetto di compensazione (Cfr. Allegati sub 8).*

All'uopo, l'amministrazione si è prefissata che -nel breve periodo- provvederà a contabilizzare la compensazione, eliminando sia i residui attivi che i residui passivi” e, sulla gestione dei residui di

parte capitale, ha rappresentato quanto in appresso: *“Per la riscossione in c/residui di parte capitale, e tenuto conto dello scarno contingente di personale del Comune di Colobrarò i responsabili dei servizi sono impegnati ad accelerare le procedure di rendicontazioni, nonché a sollecitare gli enti finanziatori (Stato e Regione) ad eseguire tempestivamente i pagamenti di propria spettanza”*.

In ordine al riaccertamento ordinario dei residui è stato, altresì, precisato: *“... che l'organo di revisione:*

- ha effettua[to] le verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito e in ordine all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione;*
- ha accentuato il controllo sui residui costituiti in epoca più remota per verificarne la fondatezza giuridica”*.

Con specifico riferimento ai menzionati residui attivi del titolo III, osserva la Sezione che, in riscontro alle richieste istruttorie formulate sul Fondo crediti di dubbia esigibilità, l'Ente ha precisato trattarsi di *“... entrate provenienti dalla gestione della discarica, che sono state oggetto di compensazione a seguito di atto intervenuto tra l'Ente e la Società Teknoservice srl, per questo escluse dall'accantonamento del FCDE*.

In specie sono state compensate, seppur successivamente non rilevate contabilmente, le seguenti somme: € 933.579,91 di cui la Società TeknoService risultava creditrice nei confronti del Comune di Colobrarò, alla data del 30.04.2022;

€ 936.741,43 di cui il Comune di Colobrarò risultava creditore nei confronti della Società TeknoService sempre alla data del 30.04.2022.

All'esito della compensazione è emerso che il Comune di Colobrarò fosse creditore nei confronti della Società TeknoService della somma di € 3,161,52”.

Dall'esame della documentazione prodotta è emerso che l'Ente è addivenuto alla compensazione *de qua* con scrittura privata autenticata del 10 giugno 2022, impegnandosi in tale sede, *“a rilevare contabilmente la compensazione in argomento emettendo una reversale di incasso e un mandato di pagamento, entrambi per l'intero importo del debito e del credito opposto in compensazione”*.

Al riguardo, essendo decorsi alla data del riscontro (29/10/2024) più di due anni dalla sottoscrizione della menzionata scrittura privata, il Collegio sollecita l'Ente a provvedere alla contabilizzazione della compensazione di che trattasi, laddove *medio termine* non già effettuata. Con riferimento, poi, agli ulteriori chiarimenti pervenuti, la Sezione ritiene necessario che il Comune di Colobrarò provveda, sempre e comunque, a verificare attentamente le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, al fine del mantenimento di quei residui attivi e passivi che possiedano effettivamente tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

Si evidenzia infatti che, sebbene il punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente locale (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP).

Si invita pertanto il Comune, in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a garantire la veridicità dei risultati di amministrazione, eliminando, in particolare, i residui attivi fondati su ragioni di credito insussistenti o per i quali non è più percorribile fruttuosamente l'esazione del credito stesso, verificando invece, per quelli passivi, le ragioni che impediscono il loro celere smaltimento.

8. Gestione dei residui

L'Organo di revisione ha segnalato che nelle scritture contabili dell'Ente persistevano residui passivi rinvenienti dall'esercizio 2019 e precedenti.

Considerato che le condizioni e i requisiti legittimanti la persistenza di residui passivi sono stabiliti dall'art. 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, si è chiesto all'Ente di far conoscere le motivazioni che avevano impedito la liquidazione di debiti già perfezionati la cui scadenza era di competenza di esercizi precedenti.

Al riguardo, il Comune di Colobraro ha comunicato quanto segue: *“Per i residui di parte corrente la mancata liquidazione è da attribuire principalmente alle spese della raccolta e smaltimento rifiuti in quanto sono oggetto di compensazione che ad oggi non è stata ancora contabilizzata. Per la parte in conto capitale ci sono lavori non ultimati (anche a causa dell'emergenza Covid che ha sospeso o rallentato l'esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche proprio nel periodo 2020/2022)”*.

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, invita l'Ente ad adottare tutte le indispensabili misure, anche di natura organizzativa, al fine di velocizzare il pagamento delle obbligazioni passive risalenti nel tempo, nonché a procedere ad un rigoroso monitoraggio delle condizioni e dei presupposti previsti dall'art. 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 legittimanti la persistenza dei residui passivi, rammentando che, a norma del comma 5 del medesimo articolo, tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Con specifico riferimento, infine, ai residui passivi di parte corrente oggetto di compensazione, si richiama nuovamente l'Ente a provvedere con sollecitudine alla sua contabilizzazione, laddove non ancora effettuata.

9. Attendibilità delle previsioni

Con la nota istruttoria la Sezione ha rilevato che i dati presenti sulla BDAP evidenziavano per la parte capitale, relativamente ai titoli IV Entrata e II Spesa, una scarsa attendibilità delle previsioni definitive rispetto agli accertamenti e impegni di competenza, per cui si è chiesto che fossero illustrate le ragioni di tale scostamento.

Con la nota di riscontro, il Comune di Colobraro ha riferito quanto segue: *“Gli importi di tutti i Progetti relativi a lavori-investimenti sono stati riportati nella parte capitale sia delle entrate che della spesa:*

- sia quelli di importo pari o superiori a 100mila euro, di cui all'annualità 2022 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024,
- sia quelli di importo inferiore ai 100mila euro, che non necessitano di essere inserite nel predetto Programma.

Orbene, detti lavori-investimenti sono stati contabilizzati in Bilancio, per il sol fatto di aver redatto la Progettazione tesa a candidarli a finanziamento, nonostante fossero privi di copertura finanziaria certa: dal ch , ne   conseguita la scarsa attendibilit  delle previsioni definitive rispetto agli accertamenti ed agli impegni di competenza”.

Il Collegio, nel prendere atto del riscontro fornito, ritiene di evidenziare che la programmazione di un'opera non pu  prescindere da un quadro trasparente e determinato a monte, relativamente alla sua realizzazione e, sotto il profilo contabile, relativamente ad una chiara previsione ed effettiva contezza delle relative forme di finanziamento, dovendo le risorse e i mezzi finanziari complessivi da utilizzare essere gi  conosciuti o conoscibili *ex ante*, almeno con un grado di previsione attendibile, sicch    necessario che le previsioni di bilancio siano sostenute da legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse sulle quali possa farsi affidamento;   opportuno, altres , che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga comunque con prudenza considerando le possibili difficolt  di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente pu  andare incontro. Particolarmente grave si appalesa, quindi, la riferita previsione in bilancio di spese per opere nonostante l'assenza totale “di copertura finanziaria certa” in quanto non ancora “candida[te] a finanziamento”.

La stima della copertura finanziaria in sede preventiva va effettuata in modo credibile e ragionevolmente argomentato secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile. Nell'ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale fissati nell'art. 81, quarto comma, della Costituzione si realizzano attraverso due regole, una statica e l'altra dinamica: la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti.

La loro combinazione protegge l'equilibrio tendenziale in corso di esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti.

Le condizioni per garantire l'equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza, quindi, soltanto attraverso il pareggio di bilancio ed i limiti degli stanziamenti di spesa, ma anche mediante la preventiva quantificazione della copertura finanziaria degli atti amministrativi.

Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, al punto 9.1 specifica che *"Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità: [...] di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate..."*.

All'interno della struttura del bilancio preventivo si distinguono le regole della copertura finanziaria, che non si esplica solamente nel pareggio complessivo tra entrate e spese, ma anche attraverso due equilibri fondamentali:

- 1) l'equilibrio di parte corrente, che dimostra la copertura finanziaria delle spese correnti ripetitive con adeguate ed idonee entrate di carattere corrente;
- 2) l'equilibrio di parte capitale, che dimostra la copertura finanziaria degli investimenti, con entrate patrimoniali o assunzioni di mutui o altri prestiti.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Sezione ribadisce, quindi, che le previsioni di bilancio devono essere basate su aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse fondate e attendibili (principi di veridicità e di attendibilità), atteso che significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti - ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate - generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

Si richiama, pertanto, all'Ente ad orientare la propria programmazione contabile e finanziaria e la propria attività ad una sostanziale osservanza dei menzionati principi e ad una sana e prudente gestione finanziaria, con riserva di verificare in sede di controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi se permanga la riscontrata criticità.

10. Capacità di riscossione

La Sezione ha segnalato in sede di istruttoria che i dati del "Piano degli indicatori" trasmessi dall'Ente alla BDAP (Foglio: 2 RND b Entrate - Indicatori) evidenziavano alcune criticità quanto alla capacità di riscossione complessiva; in particolare l'indicatore "% Riscossioni c/comp. + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)" era pari al 49,85%, prossimo al limite previsto del 47%. La situazione si rivelava particolarmente critica con l'indicatore "% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali", pari al 17,63%.

Si è chiesto, pertanto, di motivare in ordine alla scarsa attività di riscossione.

In sede di riscontro l'Ente ha dichiarato di aver: *"... provveduto nel corso degli ultimi anni a potenziare gli uffici comunali rimasti privi di personale a causa dei pensionamenti, anche al fine di migliorare e velocizzare l'attività di riscossione delle entrate accertate"*.

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, rammenta che la capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche e che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione.

Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva, che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

Si raccomanda, altresì, sempre al fine di assicurare l'effettivo recupero di quanto dovuto, di non attendere il momento immediatamente precedente al decorso della prescrizione o al verificarsi della decadenza per l'esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.

Come ribadito dalla giurisprudenza contabile, si evidenzia, infine, che “... l'inefficienza dell'attività di riscossione, imponendo il cospicuo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e, nei casi di specifica destinazione (come per le sanzioni al codice stradale), anche il vincolo della cassa (cfr. 17/SEZAUT/2023/QMIG), determina il blocco di una parte significativa di risorse.

Con la duplice conseguenza negativa per l'Ente (e per la comunità amministrata, destinata a subirne le conseguenze) del mancato introito delle entrate e della sottrazione delle risorse in dotazione al perseguimento delle finalità istituzionali mediante l'accantonamento al fondo e, vieppiù, l'apposizione del vincolo di cassa” (Sezione di Controllo per la Lombardia. Deliberazione n. 316/2023/PRSE).

La Sezione, pertanto, richiama l'Ente a valutare con la dovuta attenzione le criticità e le inefficienze riscontrate, nonché le relative cause, al fine di verificare se gli interventi previsti ed adottati per migliorare la capacità di riscossione consentano di marginalizzare il rischio di perdita e di stimolare il ritorno di flusso di valori finanziari, riservandosi di verificare l'effettiva evoluzione della criticità *de qua* in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

11. Recupero evasione tributaria

Dall'esame della tabella del questionario di cui al punto 54, pag. 21, in relazione alla fase dell'accertamento, è stata riscontrata l'assenza del recupero di COSAP/TOSAP, mentre, relativamente alla fase della riscossione, è stata rilevata l'assenza di recupero dell'evasione con riferimento a IMU/TASI e “altri tributi” e lo scarso recupero relativamente alla TARSU/TIA/TARES/TARI.

Si è chiesto, pertanto, all'Ente di confermare tali risultanze, fornendone adeguata motivazione ed indicando, nel contempo, le azioni intraprese o da intraprendere per rendere più efficiente l'azione di recupero.

In sede di riscontro, il Comune di Colobrarò ha dichiarato quanto segue: “In riferimento all'evasione tributaria della Cosap/Tosap si conferma l'assenza di evasione, per cui non è conseguito alcun accertamento.

Per quanto riguarda il recupero dell'evasione tributaria, l'Ente ha provvede, tenuto conto della carenza di personale, all'accertamento delle evasioni con riscontri attraverso i dati catastali ed anagrafe, per

quanto attiene ad eventuali beni patrimoniali non censiti, ed al recupero delle somme dei tributi afferenti immobili censiti e non ancora incassati.

Comunque, a tal fine, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2019, considerato che l'Ente non dispone di personale destinato esclusivamente all'ufficio tributi e che si era accumulato ritardo nell'attività di accertamento dei tributi, si è deliberato di approvare la Convenzione per la gestione dell'attività di riscossione Tributi con Agenzia Entrate Riscossione. Nel contempo, ed al fine di dare un sostegno immediato all'Ufficio Tributi, è stato affidato alla Società Florens S.r.l. il supporto specialistico concernente segnatamente la gestione ed il recupero della Tari.

Tuttavia, successivamente è intervenuto anche il periodo emergenziale della pandemia, caratterizzato da precisi interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021, ai sensi dell'articolo 68-comma 1 del Decreto Legge 18/2020; il che ha rallentato tutte le procedure di recupero".

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, evidenzia come sia dovere dell'Ente attivarsi per adottare ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un'attività di contrasto all'evasione tributaria efficiente e ordinata, che garantisca, al contempo, comportamenti virtuosi dei contribuenti, nonché l'incameramento di risorse stabili da parte del Comune, al fine di non procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati ad ineludibili doveri di solidarietà.

Si rammenta, inoltre, l'indefettibile principio generale dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava, quindi, il principio dell'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l'azione dell'Ente sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario, con conseguente pregiudizio per gli interessi erariali. Appare, dunque, chiaro come la tenuta del bilancio sia suscettibile di subire una potenziale compromissione, considerato che la criticità rappresentata potrebbe determinare comunque una sensibile attenuazione della possibilità per

l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni per il venir meno di entrate proprie. (vedi, *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 102/2020/PRSP).

Come ricordato dalla Corte costituzionale (sent. n. 51/2019), una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «*bene pubblico*» funzionale «*alla valorizzazione della democrazia rappresentativa*» (cfr. anche Corte cost., sent. n. 184/2016; sent. n. 80/2017; sent. n. 247/2017).

Mette conto evidenziare, infine, che il recupero dell'evasione fiscale, oltre che soddisfare l'esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di stabilità finanziaria dell'Ente, concorre, nel contempo, all'assolvimento dei doveri di "solidarietà politica, economica e sociale" e di equità allocativa e redistributiva della ricchezza (artt. 2 e 53 Cost.), che l'imposizione fiscale, quale fondamentale strumento di provvista delle risorse necessarie al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti costituzionalmente rilevanti, è ontologicamente chiamata a garantire (cfr. Corte cost., sentenze nn. 288/2019 e 120/2021).

La Sezione, pertanto, invita l'Ente ad effettuare un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di perseguire una efficiente attività di contrasto dell'evasione tributaria, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 per le entrate di dubbia e difficile esazione, con riserva di verificare l'evoluzione della criticità in sede dei successivi controlli di legalità e regolarità ex art. 148 bis TUEL sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

12. Indebitamento

Avendo la Sezione riscontrato che gli importi relativi all'evoluzione dell'indebitamento nell'ultimo triennio risultavano discordanti tra i diversi prospetti presenti nella relazione, nonché che nel 2020 risultava effettuato un rimborso nonostante l'Organo di Revisione avesse segnalato che nel medesimo anno "*...l'Ente, avvalendosi della sospensione /Agevolazione COVID) aveva omesso il pagamento della quota capitale di finanziamento ...*", in fase istruttoria si è chiesto di indicare quali fossero gli importi corretti e di motivare circa le incongruenze riscontrate.

In sede di riscontro, il Comune di Colobrarò ha fornito i seguenti prospetti:

TOTALE DEBITO CONTRATTO		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2021	+	€ 981.799,63
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2022	-	€ 33.821,32
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2022	+	€ -
TOTALE DEBITO	=	€ 947.978,31

Anno	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	€ 1.028.535,70	€ 1.014.573,31	€ 981.799,63
Nuovi prestiti (+)	€ -		
Prestiti rimborsati (-)	€ 13.962,39	€ 32.773,68	€ 33.821,32
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			

Totale fine anno	€ 1.014.573,31	€ 981.799,63	€ 947.978,31
Nr. Abitanti al 31/12	1.086,00	1.070	1.065
Debito medio per abitante	934,23	917,57	890,12

Anno	2020	2021	2022
Oneri finanziari	€ 28.379,15	€ 27.551,26	€ 26.684,59
Quota capitale	€ 13.962,39	€ 32.773,68	€ 33.821,32
Totale fine anno	€ 42.341,54	€ 60.324,94	€ 60.505,91

precisando quanto segue: *“Nella tabella riportata nella relazione invece di sottrarre il prestito rimborsato è stato sommato al debito residuo, quindi i relativi dati sono risultati incongruenti; inoltre, al debito residuo iniziale di € 1.009.903,60, sono state sommate le quote relative a due mutui per € 4.669,71, che successivamente non sono state versate e sono state differite agli anni successivi, in virtù delle sopravvenute agevolazioni legate alla pandemia da COVID-19.*

Nel 2020 sono state rimborsati 13.962,39 euro invece che 18.632,10 euro”.

Nel prendere atto dei chiarimenti forniti, osserva, tuttavia, la Sezione che gli importi indicati non trovano alcun riscontro con quelli trasmessi alla BDAP, “Foglio 10 - Stato patrimoniale - passivo”, lettera D) - debiti da finanziamento, dalla cui verifica è emerso che l'importo è rimasto invariato in € 977.137,07 dal 2021.

La Sezione non può, quindi, esimersi dal segnalare come la risposta fornita denoti, all'evidenza, una superficialità nella trasmissione dei dati alla BDAP, sicché si invita il Comune di Colobrarò a provvedere con sollecitudine alla verifica delle rassegnate informazioni riguardo ai prestiti in essere, con conseguente eventuale necessità di rettifica dei dati inviati alla BDAP.

13. Spesa del personale

L'Organo di revisione, nella relazione, pag. 22, ha dichiarato che erano stati rispettati:

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa del personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In fase istruttoria si è chiesto, pertanto, l'invio di un prospetto analitico che dimostrasse l'osservanza di ciascuno dei vincoli sopra indicati.

Nel rilevare dall'analisi dei prospetti forniti in sede di riscontro che l'Ente ha dimostrato il rispetto del vincolo di cui dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, con riferimento, invece, a quello disposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, osserva la Sezione che dalla tabella prodotta, di seguito riportata, non è dato evincere se la stessa faccia riferimento all'anno 2022, né, tanto meno, è stato inviato per il confronto il prospetto relativo alla spesa sostenuta nel 2009:

RETRIBUZIONE	IRAP	ONERI RIFLESSI	TOTALE
10.470,69	890,01	2.793,58	14.154,28

Il Comune di Colobrarò dovrà, quindi, in sede di adozione delle misure consequenziali alla presente deliberazione, attestare l'osservanza del vincolo *de quo* mediante un prospetto dal quale possano evincersi le spese complessivamente sostenute, nonché le relative annualità.

14. Parametri obiettivi di deficiarietà

Dall'esame dello schema di rendiconto trasmesso dall'Ente alla BDAP, si è rilevato che il Comune di Colobraro non ha rispettato i parametri 2.8 - Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente, e 12.4 - Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio.

In sede istruttoria si è, quindi chiesto di fornire chiarimenti sul punto, nonché di rendere note le iniziative intraprese o da intraprendere per risolvere tale criticità.

In merito, l'Ente ha precisato quanto segue: *"Si conferma quanto rilevato, ovvero:*

Che l'Ente non ha rispettato il parametro 2.8 - Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente, a causa dei ritardi nella riscossione;

Che l'Ente non ha rispettato il parametro 12.4 - Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio, in quanto chiudente il risultato di amministrazione in disavanzo, indicatore invece che rispetta il limite di 1,20 è 1,26.

Le iniziative intraprese sono state le seguenti:

- *per il rispetto del parametro 2.8 è stata intensificata l'attività di recupero, pertanto è stato potenziato l'Ufficio Tributi assumendo un dipendente part-time ai sensi dell'articolo 1- comma 557 della Legge n. 311/2004;*
- *per il rispetto del parametro 12.4 è stata intensificata l'attività di recupero, con conseguente aumento delle entrate di cui ai Titolo I e III, di conseguenza aumentando il denominatore dell'indicatore è diminuita la soglia del limite".*

Il Collegio, pur prendendo atto del riscontro fornito, evidenzia la necessità che venga adottata ogni ulteriore iniziativa volta ad evitare il ripetersi del superamento anche di uno solo dei parametri di deficiarietà.

Ai sensi dell'art. 242, comma 1, del TUEL, infatti, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, anche il mancato rispetto di uno soltanto di questi parametri costituisce un indice di allarme sulla tenuta dei

conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazioni nn. 34/2022/PRSE, 43/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazioni nn. 2/2020/PRSE e 4/2021/PRSP).

15. Inventari

Il Revisore ha dichiarato a pag. 29 del questionario che l'Ente si era avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata, senza tuttavia aggiornare gli inventari al 31 dicembre 2022, e che *"L'Ente non dispone di un inventario aggiornato per carenza di personale"*.

In proposito, nella relazione, pag. 27, l'Organo di revisione aveva raccomandato all'Ente di *"... provvedere ad un'operazione di ricognizione e aggiornamento puntuale e completo dell'inventario"*.

In sede istruttoria, si è chiesto, quindi, di motivare sul punto e di indicare se l'aggiornamento fosse stato, *medio tempore*, effettuato, ovvero, in caso di risposta negativa, a quando risalisse l'ultimo inventario.

Al riguardo, il Comune di Colobrarò ha comunicato quanto segue: *"Si conferma quanto dichiarato dal Revisore in ordine al mancato aggiornamento dell'inventario da parte dell'Ente al 31.12.2022.*

All'uopo, la Giunta Comunale con Delibera n. 23 del 14.03.2018 ha dato indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario di individuare una società, stante la carenza di personale, per la redazione dell'inventario, di conseguenza con Determinazione n. 30 del 30.03.2018 è stato affidato incarico per la riclassificazione dell'inventario e l'apertura del nuovo stato patrimoniale.

Purtroppo, l'inventario risulta ancora non completato/aggiornato, in particolare per le difficoltà riscontrate nella ricognizione di tutti i beni immobili di proprietà e nella loro successiva valorizzazione.

Pertanto, verrà sollecitato l'affidatario a completare al più presto l'inventario".

Nel prendere atto che l'aggiornamento dell'inventario non è stato ancora completato, ed in assenza di qualsiasi indicazione circa l'anno di riferimento dell'ultimo aggiornamento, la Sezione non può esimersi dal rammentare che ai fini dell'elaborazione della Situazione patrimoniale con modalità semplificate, ai sensi dell'articolo 232, comma 2, del TUEL, è necessario che l'inventario risulti aggiornato, poiché, in caso contrario, la *"Situazione patrimoniale semplificata"* non costituisce una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale dell'ente.

Si invita, pertanto, l'Ente a completare con sollecitudine l'aggiornamento dell'inventario, con riserva di verificare la risoluzione della riscontrata criticità in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi successivi a quello in esame.

16. Errori nella compilazione del questionario e della relazione

Dall'esame del questionario e della relazione, nonché dall'istruttoria espletata, sono emersi errori e omissioni nella compilazione da parte dell'Organo di revisione con particolare riguardo:

1. agli equilibri;
2. all'utilizzo avanzo di amministrazione anni precedenti;
3. all'alimentazione del fondo pluriennale vincolato di parte capitale e di parte corrente;
4. al mantenimento nella situazione patrimoniale dei crediti dichiarati inesigibili e non prescritti;
5. al limite di indebitamento;
6. all'eliminazione dalle scritture e dai documenti di bilancio dei crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti.

La Sezione, alla luce degli errori innanzi descritti e chiariti in sede di riscontro alla nota istruttoria con conseguente superamento delle rilevate criticità, sottolinea la necessità che l'Organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempia ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni "verificate" e corrispondenti ai dati effettivi.

Si ricorda, infatti, che la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della L. n. 266/2005, e ciò in quanto « *Le "Linee guida" e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale....anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare - agli organi elettivi degli enti controllati - la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente....L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior*

rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)» (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Questa Sezione ha già evidenziato più volte che «*tale “ausilio obbligato” deve essere svolto con la “diligenza del mandatario”, assicurando – ed assumendo la piena responsabilità al riguardo - la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che ai sensi dell’art. 240 TUEL “I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario” e che ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell’Allegato 1 richiamato all’art. 3, comma 1, del Dlgs 118/2011 “(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile”» (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE).*

Si raccomanda, pertanto, di prestare particolare attenzione alla compilazione dei questionari e alla redazione delle relazioni con la rappresentazione di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri, alla luce delle correlate responsabilità.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata

ACCERTA

nei termini di cui in motivazione, la sussistenza delle criticità e irregolarità come sopra indicate, suscettibili – se non corrette - di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’Ente;

DISPONE

- che il Comune di Colobrarò (MT) ponga in essere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate e provveda a trasmetterli tempestivamente a questa Sezione;
- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco pro tempore nonché al Presidente del Consiglio comunale, affinché quest'ultimo ne dia immediata comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza;
- che copia della presente pronuncia sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune, onerando quest'ultimo, in relazione alle irregolarità e criticità evidenziate, di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza nella Camera di consiglio del 6 marzo 2025.

Il Relatore

Dott.ssa Antonella Romanelli

Il Presidente

Dott. Giuseppe Tagliamonte

Depositata in Segreteria il 6 marzo 2025

Il Funzionario

Preposto ai Servizi di Supporto

Dott. Giovanni Cappiello